

**Del. N. 156/ 21/12/2020- D.Lgs n. 175/2016 art. 20 e 24 e L. n.190/2014:
Adempimenti relativi alla razionalizzazione delle partecipazioni camerali**

Il Presidente riferisce:

Il presente provvedimento è predisposto nel rispetto dell'obbligo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, imposto dall'art. 20 del d.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TU).

L'art. 24 del TU aveva inoltre previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore dello stesso (23/09/2016) al fine di individuare quelle che dovevano essere alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti nella norma per il legittimo mantenimento. Nello specifico la normativa prevede che possano essere mantenute le partecipazioni, dirette o indirette, *esclusivamente* in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (art. 4, comma 1).

L'atto ricognitivo annuale, come precisato dalla stessa norma, costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione che la Camera di commercio ha adottato rispettivamente con le deliberazioni di Giunta n. 43/2015, n. 34/2016, n. 35/2016, n. 183/2016, n. 27/2017, n. 158/2018 e n. 167 del 16/12/2019, regolarmente inviati alla Corte dei Conti, ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), ed è inoltre conseguente alla revisione straordinaria avvenuta nel settembre 2017, con provvedimento n. 121/2017, e al suo aggiornamento deliberato con provvedimento n. 137/2018.

Il processo di razionalizzazione intrapreso dall'Ente camerale ha prodotto ad oggi una significativa riduzione delle partecipazioni direttamente detenute, che ha determinato la dismissione o la messa in liquidazione delle seguenti società:

1. **Tecnoholding spa**: dismissione completata con cessione delle azioni alla stessa società;
2. **CRESO srl**: avvenuta incorporazione della Società in Fondazione AGRION;
3. **INOQ s. Coop. r.l.**: dismissione completata;
4. **IMA srl**: avvenuta incorporazione della Società in STP srl cui l'Ente Camerale non ha aderito;
5. **Uniontrasporti srl**: dismissione deliberata, presa d'atto della Società e cessione della quota societaria alla Camera di commercio della Venezia Giulia;
6. **Finpiemonte Partecipazioni**: dismissione deliberata dall'Ente camerale, presa d'atto della società con riduzione del Capitale sociale e relativo rimborso della quota sociale;
7. **Società Autostrada Albenga-Garessio-Ceva**: società dismessa definitivamente con cessione delle quote alla Società stessa;

8. **Smartera srl**: società liquidata il 14/10/2019;
9. **Tecnogranda spa**: società liquidata il 30/10/2019;
10. **Jobcamere srl**: società posta prima in liquidazione e poi ceduta;
11. **Langhe, Monferrato e Roero scrl**: dismissione deliberata e comunicazione di recesso unilaterale del socio inviata a seguito di procedura non ancora avviata da parte della Società;
12. **Retecamere srl**: società posta in liquidazione, procedura non ancora terminata;
13. **Fingranda spa**: società posta in liquidazione, procedura non ancora terminata.

Si evidenzia che per **Finpiemonte spa**, nonostante fosse stata deliberata la dismissione, condizionata all'accordo con le altre Camere di commercio piemontesi e con Unioncamere Piemonte, che avrebbe dovuto entrare nella compagine societaria in quanto considerata strategica a livello non provinciale ma regionale, in sede di aggiornamento della revisione straordinaria se ne era invece deliberato il mantenimento.

E' ancora opportuno ricordare che da parte di alcune società dismesse sono pervenute richieste di rivedere la decisione e di rientrare nella compagine societaria, essendo le stesse in linea con i parametri fissati dal D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 100/2017.

In appendice al presente provvedimento si richiama la normativa più recente relativamente sia alle partecipazioni in società da parte di pubbliche amministrazioni, con una breve sintesi delle principali disposizioni di riferimento, sia alle funzioni delle Camere di commercio, sia alle condizioni e ai limiti entro cui questi enti possono detenere delle partecipazioni.

Sulla base di tali disposizioni e considerati i criteri stabiliti dalla norma è necessario valutare le partecipazioni attualmente detenute dall'Ente camerale, per valutarne la legittimità. E' chiaro inoltre che le attività di razionalizzazione previste per le partecipazioni detenute devono essere concordate con gli altri soci, in particolare di parte pubblica, non avendo l'Ente partecipazioni di rilievo o comunque di riferimento.

Alla data del 26 settembre 2017 la Camera di commercio aveva partecipazioni dirette in n. 29 società, diventate n. 28 in sede di primo aggiornamento (Deliberazione n. 137/2018), n. 27 in sede di provvedimento di razionalizzazione del 2018 (Deliberazione n. 158/2018) e n. 26 in sede di provvedimento di razionalizzazione del 2019 (Deliberazione n. 167 del 16/12/2019).

In particolare, con l'ultimo provvedimento di razionalizzazione n. 167/2019, la Giunta camerale aveva deliberato quanto segue:

A) Il mantenimento delle proprie partecipazioni in n. 17 società:

1. AGROQUALITA' SPA

2. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE-VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE
3. BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA
4. CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE SCPA
5. CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DINTEC SCRL
6. ENTE TURISMO LANGHE, MONFERRATO E ROERO
7. FINPIEMONTE
8. GAL MONGIOIE
9. GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
10. IC OUTSOURCING SCRL
11. INFOCAMERE SCPA
12. ISNART SCPA
13. LANGHE E ROERO LEADER
14. MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARI CUNEO
15. SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL
16. TECNOSERVICE CAMERE SCPA
17. TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE SCARL

B) Il mantenimento con razionalizzazione, sebbene non vi fosse il rispetto dei parametri fissati dal d.lgs. 175/2016, delle seguenti partecipazioni:

1. FONDAZIONE CASTELLO DI MOMBASIGLIO
2. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE MEDITERRANEO
3. SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO DI CUNEO-LEVALDIGI SPA

C) la conferma della messa in vendita delle seguenti partecipazioni:

1. LANGHE MONFERRATO E ROERO SCRL
2. FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

D) la presa d'atto dell'avvenuta messa in liquidazione delle seguenti partecipazioni:

1. JOBCAMERE SRL
2. RETECAMERE SRL
3. SMARTERA SCRL
4. FINGRANDA SPA
5. TECNOGRANDA SPA

E) la presa d'atto dell'avvenuta dismissione delle seguenti partecipazioni:

1. INOQ S.COOP.R.L.
2. CRESO SCRL
3. TECNOHOLDING SPA
4. IMA SRL
5. AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA SPA
6. UNIONTRASPORTI SCRL

Al fine di effettuare correttamente la razionalizzazione imposta dall'art. 20 del D. Lgs. 175/16, in linea con quanto evidenziato nella

revisione straordinaria ex art. 24 del D. Lgs. 175/16 e con il relativo aggiornamento, per proseguire l'iter di razionalizzazione è necessario tenere in particolare considerazione le norme del TU richiamate in premessa e relative alle tipologie di società che è possibile costituire o cui partecipare (art. 3), alle finalità delle partecipazioni e del loro mantenimento (art. 4), agli oneri di motivazione analitica (art. 5) e ai requisiti specifici richiesti (art. 20).

L'interpretazione che si dà alla normativa vigente, fa ritenere che le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni pubbliche delineate dal d. lgs. 175/2016 non abbiano la stessa portata. Infatti, l'art. 4 impone requisiti stringenti, mentre i criteri indicati nel comma 2 dell'art. 20 non sembrano né esaustivi, né tassativi. Pertanto, se una società non soddisfa i requisiti dell'art. 4 la pubblica amministrazione deve alienarla. Di contro, il soddisfacimento di questi requisiti è condizione necessaria, ma non sufficiente, al mantenimento, in quanto occorre verificare anche quanto richiesto dal comma 2 dell'art. 20.

I risparmi ed i vantaggi che si possono generare dalla cessione delle partecipazioni sono di tre tipi:

- incasso quota societaria residua,
- risparmio quota consortile annuale (minori costi futuri),
- eliminazione quota inserita nel fondo per la perdita delle partecipate (sopravvenienza attiva).

E' però bene ricordare che la dismissione comporta anche uno svantaggio, ed è il venir meno di uno strumento per lo sviluppo dell'economia locale, in caso di chiusura della società, o il venir meno di un ruolo di promozione dell'economia del territorio, in caso di semplice fuori uscita dell'Ente camerale.

Sulla base di tali premesse e della normativa richiamata, di seguito **si illustra la razionalizzazione del 2020**.

In questa annualità è proseguito il monitoraggio delle partecipazioni e sono emerse alcune criticità a proposito di **MIAC scpa**. La Società infatti sta registrando perdite notevoli nel corso dell'esercizio e un fatturato decisamente inferiore al limite minimo fissato dalla d.lgs. 175/2016 (a partire dal 2020 superiore a € 1.000.000,00 come media dell'ultimo triennio).

Il MIAC scpa, pur rispettando tutti i parametri richiesti, ha la necessità di porre in essere un piano industriale credibile per rilanciare l'identità aziendale, che da un lato giustifichi la presenza di una società pubblica e dall'altro garantisca un fatturato pari almeno ad € 1.000.000,00 e un saldo non negativo tra ricavi e costi. Malgrado le criticità sopra esposte, in attesa di vedere il piano industriale, per il momento non si renderebbe necessaria la razionalizzazione della Società che tra l'altro ha pubblicato un bando con scadenza 11/01/2021 per la cessione di terreni della superficie complessiva di m² 93511 costituenti un unico appezzamento ricadenti in zona API12OS1 soggetti a formazione di P.E.C. (piano esecutivo convenzionato) che risolverebbe i problemi di ripatrimonializzazione e di liquidità della società.

L'Ente camerale ha inoltre confermato la propria partecipazione nelle n. 3 società per le quali si richiedeva una razionalizzazione.

Tali società, rispetto alla situazione evidenziata per l'anno precedente, nel corso del 2020 hanno registrato il seguente andamento:

1. Fondazione Castello di Mombasiglio srl:

in considerazione della coerenza degli obiettivi statutari della società con le funzioni culturali e turistiche attribuite alle Camere di commercio dalla normativa di riordino del sistema camerale e confermate dal Decreto 7/3/2019, vista la difficoltà di raggiungere i parametri richiesti dal D. Lgs. 175/2016 (soprattutto in termini di fatturato), si è avanzata la richiesta di trasformare la società in semplice Fondazione, con personalità giuridica. A tale fine la società ha deliberato nell'assemblea del 16 luglio 2020 (trasmesso all'Ente camerale con ns. prot. n. 0044819 del 07/12/2020) la volontà di trasformare la fondazione da Società consortile a responsabilità limitata a fondazione con personalità giuridica, accogliendo la richiesta della Camera di commercio di Cuneo. A tal fine è in corso la predisposizione del nuovo testo di Statuto, che sarà oggetto di condivisione con tutti i soci sottoporlo alla formale approvazione, al fine di terminare l'iter di variazione della ragione sociale entro il 2021.

2. Piattaforma Logistica Intermodale del Mediterraneo:

a seguito dell'operatività del nuovo terminal container del porto di Vado Ligure, gestito da APM Terminals, si è rafforzata la competitività del sistema portuale ligure, dando concretezza ai collegamenti fra i mercati di Nord Italia, Svizzera, Germania e Francia nord-orientale con il resto del mondo, dando concretezza e opportunità al progetto della piattaforma logistica intermodale. A questo riguardo nei mesi scorsi la società ha realizzato un aggiornamento dello studio di fattibilità del progetto ed ha razionalizzato il Consiglio di amministrazione, nominando un amministratore unico. In considerazione del fatto che da più parti si evidenzia la necessità di creare una piattaforma logistica in provincia di Cuneo e che l'area di Mondovì potrebbe essere destinata a svolgere tale ruolo, si ritiene opportuno mantenere la partecipazione.

3. Società di Gestione Aeroportuale GEAC spa:

la società, dopo la recente privatizzazione, ha in corso una importante operazione di ricapitalizzazione, in linea con le indicazioni fornite dall'ENAC nel rilascio della concessione pubblica ventennale di servizio aeroportuale. L'Ente camerale ritiene quindi opportuno rimanere nella compagine societaria per svolgere, come richiesto dalla normativa sugli aeroporti, un ruolo di garanzia nei confronti di ENAC e a tal fine ha siglato una convenzione con il socio privato maggioritario approvata da ENAC, come richiesto dall'attuale normativa di settore. Il piano di risanamento, già inviato a ENAC e alla sezione regionale della Corte dei Conti, è stato recentemente trasmesso all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), come richiesto dal Ministero dello sviluppo economico. Tale piano, che in un primo tempo non era stato accolto in quanto non rispettava le disposizioni normative previste, è stato ripresentato a novembre 2020 all'ART, che lo ha ritenuto

non valutabile in quanto basato su componenti economiche estranee ai profili di competenza.

Come previsto nel piano, la società ha in corso un aumento di capitale sociale per sostenere gli investimenti necessari.

La GEAC infatti, malgrado l'emergenza sanitaria ha in programma una serie di nuove rotte, in particolare quella su Monaco di Baviera, hub internazionale, che dovrebbero rilanciare l'aerostazione.

Relativamente alle società per le quali l'Ente camerale aveva chiesto la dismissione (di cui al punto C e D), alla fine del 2019:

- si è ottenuto il rimborso della quota detenuta in **Finpiemonte Partecipazioni**;
- sono state definitivamente poste in liquidazione le società **Smartera srl** e **Tecnogrande spa**.

Per quanto riguarda invece la società **Langhe, Monferrato e Roero srl**, in considerazione del fatto che, malgrado la comunicazione inviata nel 2017 in cui si prospettava il recesso e si richiedeva la liquidazione della quota consortile di € 129,00 non è pervenuta risposta alcuna, l'Ente camerale, con nota prot. 0044872 del 07/12/2020 ha comunicato via PEC alla società e a tutti i soci il proprio recesso unilaterale.

E' infine opportuno ribadire che nessuna di queste società, eccetto **Finpiemonte spa**, è contenuta nell'allegato A) del d.lgs. 175/2016 e nessuna attualmente svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società.

Sulla base dell'analisi svolta si può evidenziare che per n. 17 società, in linea con i parametri previsti dall'attuale normativa, è possibile il mantenimento, per altre n. 3 è necessario porre in essere un percorso di razionalizzazione, al termine del quale valutare il mantenimento o la liquidazione, oppure ancora la dismissione.

Nel corso del 2021 l'Ente camerale proseguirà nell'attento monitoraggio delle proprie partecipazioni, soprattutto di quelle per le quali ha espresso l'intenzione di mantenerle, pur razionalizzandole.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- visti il d.lgs 175/2016, così come modificato dal d.lgs. 100/2017, e la legge 190/2014;

- vista la normativa di riordino del sistema camerale, in particolare il d.lgs. 219/2016 e il recente decreto ministeriale 7/3/2019;

- richiamati i provvedimenti di razionalizzazione delle partecipazioni di cui alle deliberazioni di Giunta n. 43/2015, n. 34/2016, n. 35/2016, n. 183/2016, n. 27/2017, n.158/2018 e n. 167/2019 inviati alla sezione regionale della Corte dei Conti;

- richiamati altresì i provvedimenti di revisione straordinaria e di aggiornamento della revisione n. 121/2017 e al suo aggiornamento, deliberato con provvedimento e n. 137/2018, inviati alla sezione regionale della Corte dei Conti;

- a voti unanimi dei presenti

delibera

- di proseguire, anche per il 2021, la razionalizzazione delle società partecipate camerali, il cui elenco è riportato nella scheda allegata in parte integrante al presente provvedimento, sulla base dei provvedimenti di revisione straordinaria e dei relativi aggiornamenti delle proprie partecipazioni, così come disposto dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. 175/2016, così come modificato dal d.lgs. 100/2017;

- di disporre il mantenimento delle proprie partecipazioni nelle seguenti n. 17 società:

1. **AGROQUALITA' spa**
2. **AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE-VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE scrI**
3. **BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA scpa**
4. **CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE scpa**
5. **CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DINTEC scrI**
6. **ENTE TURISMO LANGHE, MONFERRATO E ROERO scrI**
7. **FINPIEMONTE spa**
8. **GAL MONGIOIE scrI**
9. **GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO scrI**
10. **IC OUTSOURCING scrI**
11. **INFOCAMERE scpa**
12. **ISNART scpa**
13. **LANGHE E ROERO LEADER scrI**
14. **MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO srl**
15. **SISTEMA CAMERALE SERVIZI srl**
16. **TECNOSERVICE CAMERE scpa**
17. **TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE scrI**

- di razionalizzare le proprie partecipazioni nelle seguenti n. 3 società, finalizzata al mantenimento:

1. **FONDAZIONE CASTELLO DI MOMBASIGLIO scrI**
2. **PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE MEDITERRANEO srl**
3. **SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO DI CUNEO-LEVALDIGI spa**

- di confermare la messa in vendita della seguente partecipazione per la quale ha comunicato il recesso unilaterale del socio con relativa annotazione nel Registro delle Imprese:

1. LANGHE MONFERRATO E ROERO scrl

- di prendere atto dell'avvenuta messa in liquidazione delle seguenti partecipazioni:

- 1. RETECAMERE srl**
- 2. FINGRANDA spa**

- di prendere atto dell'avvenuta dismissione delle seguenti partecipazioni:

- 1. INOQ s.coop.r.l.**
- 2. CRESO scrl**
- 3. TECNOHOLDING spa**
- 4. IMA srl**
- 5. AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA spa**
- 6. UNIONTRASPORTI scrl**
- 7. FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI spa**
- 8. TECNOGRANDA spa**
- 9. SMARTERA scrl**
- 10. JOBCAMERE srl**

- di prendere quindi atto che alla data attuale le società partecipate dalla Camera di commercio sono n. 23, ma che dovrebbero ridursi a n. 21 una volta concluse le liquidazioni delle due società sopra citate e a n. 20 qualora si riuscisse a dismettere la partecipazione in Langhe, Monferrato e Roero scrl, come riportato nella seguente tabella:

| Società partecipate | n. società |
|--|-------------------|
| Mantenimento essendo in linea con la vigente normativa | 17 |
| Mantenimento con razionalizzazione | 3 |
| In fase di cessione | 1 |
| In liquidazione | 2 |
| Cedute | 10 |

NORMATIVA CAMERE DI COMMERCIO

- **d.lgs. 219 del 25 novembre 2016**

Tale decreto all'art. 1 conferma la definizione delle Camere di Commercio quali *“enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.”* e modifica parte dell'art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell'ente camerale.

In definitiva, mediante tale norma vengono confermati alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività,

mentre fra le nuove funzioni si segnalano le seguenti:

- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani;
- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie).

A questo riguardo si evidenzia che il Ministro dello sviluppo economico, con il più recente decreto 7/3/2019, all'art. 1 ha individuato i servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed economiche, e delineato le funzioni promozionali che le Camere di commercio sono tenute a svolgere in modo prioritario, relative a “iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura”, “iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa” e “qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni”.

Il d.lgs. 219/2016 inoltre conferma, al comma 4 dell'art. 2, la possibilità per gli enti camerali di assolvere alla loro mission attraverso la costituzione di partecipazioni, stabilendo che le Camere di commercio, “per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante

il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”.

NORMATIVA SULLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

- **d. lgs. 175 del 19 agosto 2016** (e ss. mm. ii)

Rappresenta la normativa più recente sull'attività di razionalizzazione che gli enti pubblici sono tenuti ad effettuare, ed è stato successivamente modificato e integrato dal d. lgs. del 16 giugno 2017, n. 100 (in vigore dal 27 giugno 2017).

Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti del decreto in tema di razionalizzazione, e in particolare una sintesi degli articoli 3, 4, 5, 10, 20, 24 e 26.

- ✓ **art. 3** (Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica)

In questo articolo vengono definite le tipologie di società, in termini di ragione sociale, a cui le amministrazioni pubbliche possono partecipare. I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono *“in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa”*. Il decreto detta inoltre specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione legale dei conti delle predette società.

- ✓ **art. 4** (finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche)

Vengono definite le condizioni e i limiti per la costituzione di nuove società o il mantenimento delle partecipazioni. Nel comma 1 si afferma il principio generale che *“le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”*

Nei limiti posti da questo primo comma, nel secondo sono elencate le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:

- a) produzione di un servizio di interesse generale (SIG)¹;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni Pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- e) servizi di committenza.

¹ Si precisa che per Servizio di Interesse Generale (SIG) si intendono “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG, cioè i SIG erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato).”

Nei successivi commi, dal 3 al 9-bis, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono sempre ammesse le partecipazioni alle seguenti società:

- quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo l'ottimizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Pubbliche;
- quelle definite in house;
- quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;
- quelle costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi Europei (GAL);
- quelle aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- quelle con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università;
- quelle contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi *ad hoc* dai presidenti di Regione e province autonome per indicare l'esclusione di alcune società dall'applicazione del TU;
- e infine quelle che producono Servizi Economici di interesse Generale a rete.

✓ **art. 5 (oneri di motivazione analitica)**

In questo articolo si prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere analiticamente motivato rispetto alle finalità istituzionali dell'ente pubblico e quindi anche da parte delle Camere di commercio.

Tale valutazione va fatta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, rispettando i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, la valutazione della stretta necessità non può essere fatta per gruppi omogenei di società, ma va effettuata per ogni singola partecipazione, valutando l'attività effettivamente svolta e il collegamento con le funzioni camerali assegnate dal d. lgs. 219/2016.

✓ **art. 10 (alienazioni di partecipazioni sociali)**

Gli atti che deliberano l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle Pubbliche amministrazioni devono essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o acquisto di partecipazione.

La procedura di alienazione delle partecipazioni va effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. "In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente

atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.”

✓ **art. 16 (società in house)**

“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati.” Questo articolo stabilisce, poi, che gli statuti delle società in house debbano prevedere che “oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”

✓ **art. 20 (razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)**

In questo articolo è stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, in forma diretta e indiretta, redigendo un piano di razionalizzazione, in cui prevedere eventualmente la fusione o la soppressione, la messa in liquidazione o la cessione.

I piani di razionalizzazione dovranno essere corredati da una relazione tecnica e indicare le modalità e i tempi di attuazione del riassetto delle società partecipate nelle seguenti condizioni:

- la società non rientra in alcuna delle categorie richiamate dall'art. 4;
- la società è priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- la società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- la società per quattro dei cinque esercizi precedenti ha prodotto un risultato negativo; ad esclusione delle società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (SIG);
- esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- esiste una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

L'analisi e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmessi alle apposite banche dati e resi disponibili alla struttura di supporto presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Nel giugno 2017 sono state approvate dal Consiglio dei Ministri alcune disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 175/2016, riportate nel d. lgs.

100/2017. Una tra le più significative modifiche introdotte riguarda la condizione imposta nella lettera d), che recita *“che ai fini dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro”*.

✓ **art. 24 (revisione straordinaria delle partecipazioni)**

L'art. 24 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d. lgs. (quindi entro il 22 marzo 2017), le Pubbliche Amministrazioni effettuino una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, allo scopo di verificare che le stesse abbiano i requisiti previsti dal decreto. Le partecipazioni prive dei requisiti devono essere alienate entro un anno dalla ricognizione. L'esito della ricognizione deve essere comunicato alle apposite banche dati e reso disponibile alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, così come avviene per il Piano di razionalizzazione.

La data di presentazione della revisione straordinaria delle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni ha subito uno slittamento riportato nel d. lgs. 100/2017, che la posticipa al 30 settembre 2017.

✓ **art. 26 (altre disposizioni transitorie)**

Le società a controllo pubblico devono adeguare il proprio statuto alle disposizioni del TU entro il 31 luglio 2017 (termine prorogato dal d. lgs. 100/2017).

Questo articolo dispone, inoltre, ulteriori tipologie di soggetti cui l'art. 4 del d. lgs. 175/2016 non si applica, quali le società:

- aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello Stato e delle Regioni;
- partecipate quotate detenute al 31 dicembre 2015;
- derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale;
- già costituite e autorizzate alla data del 23/09/2016 alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

Inoltre, con Legge 145 del 30/12/2018 si è precisato che le disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4 c. 6, cioè alle società costituite per attuare l'art. 34 del Reg. CE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art. 61 del Reg. CE n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/05/2014. Tali società sono i Gruppi di Azione Locale, che in tal modo vengono esclusi dal rispetto dei parametri cui devono sottostare le altre società pubbliche.